

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 maggio 1983, n. 134.

**(Conferma TAR Lazio, II Sez., 23 settembre 1981, n. 915).**

*È illegittima, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'esclusione di una lista perché presentata prima della dichiarazione di accettazione delle candidature, ma nel rispetto dell'ordine logico del procedimento e del termine perentorio di legge.*

*Omissis.* - La dichiarazione di presentazione della lista è, soggettivamente, atto unitario dei presentatori, che sono un determinato numero di elettori variabile da un minimo a un massimo (*omissis*).

Ha per oggetto la lista, ossia l'insieme delle candidature unitariamente considerato.

Ha per contenuto la presentazione della lista ossia la volontà, imputabile ad un soggetto politico ad un gruppo di una certa consistenza, di formulare al corpo elettorale una proposta politico-amministrativa mediante l'indicazione delle persone candidate a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo.

Le dichiarazioni di accettazione delle candidature, per contro, sono una pluralità di atti imputabili ai singoli candidati.

Hanno ad oggetto la singola candidatura, e non la lista unitariamente considerata.

Hanno per contenuto l'accettazione della candidatura proposta dai presentatori.

Vero è che dichiarazione di presentazione delle candidature ed accettazioni delle medesime sono entrambi elementi costitutivi della fase procedimentale che si conclude con la presentazione delle candidature alla segreteria del Comune e con il successivo esame da parte della C.E.M., ma ciò non esclude che si tratti di atti morfologicamente e funzionalmente autonomi e distinti.

Prova ne sia che, mentre la mancanza del numero prescritto di sottoscrizioni di elettori comporta l'esclusione della lista (art. 30 lett. a) T.U. 570 del 1960), la mancanza di singole dichiarazioni di accettazione comporta l'eliminazione dei relativi nomi dei candidati (art. 30 lett. c) e non ha riflessi globali sulla lista, il che esclude in radice la tesi dell'inesistenza giuridica dell'atto.

Se poi si volesse indagare sulla relazione logica e cronologica tra le due specie di atti, posto che, secondo il senso comune, accettare vuol dire acconsentire a far proprio ciò che viene offerto, non è chi non veda che è la dichiarazione di presentazione, ossia la proposta politica, il prius, mentre l'accettazione è il posterius.

Ciò è reso, con plastica evidenza, dalla formula normativa del settimo comma dell'art. 28:

"Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato ..." Al fatto di presentare o alla presentazione si riferiscono altresì il comma ottavo, concernente i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, ed il comma nono, concernente il contrassegno di lista.

Il termine di riferimento della presentazione è dato dal comma secondo, secondo il quale la presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del Comune dal 30° al [25°] giorno antecedente la data della votazione: con maggior precisione, l'art. 32 penultimo comma dispone, in materia di elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che "la lista e gli allegati" devono essere presentati, nelle forme di rito.

Da quanto esposto si desume che il problema che ricorre nella specie non è di esistenza o di inesistenza giuridica della dichiarazione di presentazione della lista, ma invece di osservanza o di inosservanza del termine perentorio e dell'ordine degli atti del procedimento.

Sotto il primo profilo, considerato che la accettazione delle candidature è richiesta al momento in cui la presentazione della lista è fatta al Comune (commi settimo e undicesimo) e che comunque essa è un posterius logico rispetto alla dichiarazione di presentazione della lista, così come qualsiasi accettazione che lo è nei confronti della proposta, si desume che nessuna inosservanza dell'ordine degli atti del procedimento era stata compiuta e che bene la sentenza di primo grado ha annullato le deliberazioni della C.E.M., che affermavano una pretesa inesistenza giuridica della dichiarazione di presentazione della lista.